



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 08/03/2024

OGGETTO: Approvazione Contratto di Servizio Quadro tra la società Beinasco Servizi s.r.l e il comune di Beinasco relativo ai servizi di Manutenzione, Refezione scolastica, Asilo nido e Farmacia e relativi disciplinari 2024-2029. Approvazione Relazione qualificata degli affidamenti in house ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 201/2022

L'anno duemilaventiquattro, addì otto del mese di marzo alle ore 12:15, regolarmente convocata, si è riunita, con una delle modalità previste dall'allegato A del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

CANNATI Daniel	Sindaco	Presente
BETTOLO Daniele	Assessore	Presente
CAROSSO Matteo	Assessore	Presente
GEDDA Gabriella Maria Rosanina	Assessore	Assente
LA ROSA Luigi	Vice Sindaco	Presente
ZANDARIN Sara	Assessore	Presente

di cui collegati in videoconferenza: Assessori BETTOLO e CAROSSO.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. RUSSO Gerlando Luigi.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, dott. Daniel CANNATI, relaziona.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” il quale:

- all’articolo 13, comma 1, stabilisce che *“spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’articolo 13, il quale nel riaffermare il principio di auto-organizzazione amministrativa, prevede che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, prevedendo per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, specificando poi che l’affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Richiamato, altresì, il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che disegna la nuova disciplina di riferimento anche per gli affidamenti *in house* e di cui pare opportuno riportare alcuni articoli:

Articolo 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

- 1) *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica [...];*
 - b) *affidamento a società mista [...];*
 - c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; [...]*
- 2) *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente*

del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

- 3) Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni. [...]*

Articolo 17 - Affidamento a società in house

- 1) Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*
- 2) Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
- 3) Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.*
- 4) [...]*
- 5) L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.*

Evidenziato che dalla lettura integrata dei vari provvedimenti normativi di cui al surrichiamato rinnovato quadro legislativo, tenuto peraltro conto di alcuni recenti orientamenti della magistratura contabile (si veda la deliberazione n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto), è possibile tracciare il perimetro entro il quale si può legittimare l'affidamento *in house providing*:

- in merito alla definizione dei requisiti soggettivi dell'*in house providing* sebbene il nuovo Codice dei contratti pubblici non riproponga i contenuti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (controllo analogo, vincolo di prevalenza 80% e assenza

di partecipazione diretta di capitali privati), gli stessi si ritengono convalidati in quanto, come previsto dal D.Lgs. n. 201/2022 (art. 14 e art. 17), desumibili sia dalla normativa europea, sia dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016;

- ferma restando la protezione giuridica del valore della concorrenza, si afferma il principio della auto-organizzazione amministrativa (D.Lgs. n. 36/2023, art. 7) in forza del quale il ricorso all'autoproduzione (affidamento *in house*) diviene una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione (ricorso al mercato);
- non potendo ricorrere all'affidamento diretto *tout court*, viene confermato l'obbligo di un onere motivazionale qualificato circa il mancato ricorso al mercato, dovendo illustrare i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi. In altri termini la motivazione deve rendere conto non solo della maggiore convenienza economica, ma soprattutto della migliore funzionalità per la collettività, evidenziando come gli obiettivi di universalità, socialità e qualità della prestazione siano meglio perseguibili con l'affidamento *in house* rispetto al ricorso al mercato;
- sono esplicitati nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, articoli 1, 2 e 3) alcuni principi importanti che devono puntellare l'onere motivazionale: il risultato, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e che costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale della P.A. (art. 1); la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2); l'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- sebbene non sia più operativo l'elenco delle società *in house* gestito da ANAC, permane un obbligo informativo anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici; l'articolo 23, comma 5, prevede infatti che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che gli obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società *in house*.

Premesso che il Comune di Beinasco detiene una partecipazione totalitaria nella Società Beinasco Servizi s.r.l., società alla quale nel tempo ha affidato la gestione dei servizi di manutenzione del patrimonio, mensa, asili nido, farmacia comunale, servizi bibliotecari e circolazione libreria, servizi cimiteriali, gestione della palazzina della facoltà di scienze infermieristiche.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/2/2017 “Determinazioni in merito alle modalità di gestione dei servizi e conseguenti indirizzi alla Giunta Comunale, alla tecnostuttura ed all'organo amministrativo della Beinasco Servizi S.r.l.” con la quale è stato confermato l'affidamento *in house* dei servizi manutenzione del patrimonio, nidi, mensa alla Società Beinasco Servizi S.r.l., avviando contestualmente un percorso di miglioramento dell'economicità, della efficienza e della sana gestione della Società in un'ottica pluriennale;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/7/2018 con la quale erano state approvate apposite modifiche dello Statuto atte ad armonizzare lo stesso alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e alla rafforzata disciplina del controllo analogo;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23/4/2019 con la quale è stato approvato il Contratto di Servizio quadro “Servizi manutenzione, refezione scolastica, asilo nido, servizio comunale” per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2022 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo del Socio alla Beinasco Servizi S.r.l. per il biennio 2022-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 6/7/2022 ad oggetto “Beinasco Servizi S.r.l - Affidamento gestione servizi operativi di supporto al Socio - periodo 1.1.2022 - 31.12.2023. Approvazione nuovo Contratto di Servizio 2022-2023 e disciplinare tecnico di incarico”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/10/2022 con la quale è stato approvato il piano industriale della Beinasco Servizi s.r.l. per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/4/2023 con cui è stata modificata, da ultimo, la composizione della Struttura di controllo analogo, per il periodo 1/5/2023 – 30/4/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 27.4.2022 “Linee di indirizzo del Socio alla Beinasco Servizi s.r.l per il biennio 2022-2023”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 29.12.2023 “Determinazioni in merito alle modalità di gestione dei servizi e conseguenti indirizzi alla Giunta Comunale, alla tecnostuttura e all’organo amministrativo della Beinasco Servizi s.r.l per la redazione del nuovo Contratto di Servizio Quadro per il periodo 2024 - 2028” con la quale si confermava l’affidamento in house dei servizi di manutenzione, refezione scolastica, asilo nido e farmacia comunale

Sottolineato che il Contratto di Servizio quadro “Servizi manutenzione, refezione scolastica, asilo nido, servizio comunale” approvato con la surrichiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23/4/2019, è scaduto in data 31/12/2023, prorogato fino alla definizione del nuovo contratto di servizio quadro con determina n. 21 del 19.1.2024.

Evidenziato che nella fase di predisposizione del nuovo contratto, sulla base dei costi proposti per ciascun settore dall’Amministratore Unico (come da comunicazione pervenuta al Protocollo dell’Ente e registrata al n. 33946 del 22/12/2023), sono state elaborate da parte delle strutture tecniche, le analisi sulle congruità dei costi, alla ricerca di quel parametro medio di mercato dei servizi analoghi affidati dalla pubblica amministrazione, anche quando non fossero presenti costi medi di mercato elaborati a livello centrale, tenuto altresì conto degli indirizzi consiliari espressi.

Visti i disciplinari tecnici prodotti dalla Struttura di Controllo Analogo e dall’Amministratore Unico attraverso un’attività congiunta di coordinamento per la redazione degli stessi, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Definito altresì lo schema di motivazione rafforzata di cui all’art. 17 del D.Lgs. 201/2022, all. 1 che si compendia nelle seguenti componenti:

- sezione A – Sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo e nazionale per l’affidamento a società *in house*;

- sezione B1 – Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale;
- sezione B2 – Servizio di Ristorazione scolastica;
- sezione B3 – Servizio Asilo nido;
- sezione B4 – Servizio Farmacia comunale.

Tutto ciò premesso, propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

- 1) di approvare integralmente la narrativa di cui al presente atto come parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare la relazione relativa alle motivazioni qualificate per gli affidamenti in house, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs 201/2022 (**All.1**);
- 3) di approvare il Contratto di Servizio Quadro 2024/2029 (**all.2**) per i servizi di Manutenzione, Refezione scolastica, Asilo Nido e Farmacia comunale;
- 4) di approvare i disciplinari relativi ai servizi di cui al punto precedente quali **all. 3, all.4), all.5) all.6**, comprensivi della documentazione correlata, ognuna inclusa in unico file nel disciplinare a cui essa si riferisce;
- 5) di demandare agli uffici l'immediata trasmissione della presente deliberazione comprensiva di tutti gli allegati all'ANAC attraverso il portale dedicato come da comunicazione del Presidente dell'Autorità del 27.6.2023;
- 6) di demandare ai dirigenti la sottoscrizione dello stesso decorsi i termini di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs 201/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

All'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Con successiva separata votazione e all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CANNATI Daniel *

IL SEGRETARIO GENERALE
RUSSO Gerlando Luigi *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.